

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FR

Convenuto: Ministero dell'interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

in presenza di: Pubblico Ministero

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, lette alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un procedimento di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che conferma la decisione della competente autorità amministrativa di respingere una domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento di disporre, su istanza dell'interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell'impugnazione contro tale provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che la sua esecuzione causerebbe al richiedente.

⁽¹⁾ GU C 311 del 3.9.2018.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 7 settembre 2018 — Austrian Airlines AG / MG, NF

(Causa C-566/18)

(2018/C 455/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Convenuta e appellante: Austrian Airlines AG

Attori e appellati: MG, NF

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che, a norma di detto regolamento, i passeggeri aerei possono avere diritto a più compensazioni per la stessa prenotazione, quando il volo sul quale il vettore aereo operativo li ha riprenotati è cancellato o ritardato di più di tre ore, di modo che la compensazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento non è forfettaria, ma piuttosto dipende dal numero di cancellazioni o dalla portata della cancellazione e quindi del ritardo.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, in che modo ciò si concili con il principio stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07) ⁽²⁾, secondo il quale l'articolo 5 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati in relazione alle norme in materia di compensazione, quando la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a. (C-581/10 e C-629/10) ⁽³⁾, ha statuito che un ritardo superiore a tre ore non viene in considerazione per il calcolo della compensazione forfettaria.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

⁽²⁾ ECLI:EU:C:2009:716

⁽³⁾ ECLI:EU:C:2012:657